



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

C O P I A

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria e Tributi - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 21/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno duemilasedici nel giorno ventuno del mese di aprile presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
CAVACIOCCHI CARLA	Assente
BUTINI SONIA	Assente
PRUNETI GIONNI	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
MANNINI LEONARDO	Presente
NOZZI CARLO	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
PECORINI GIULIO	Assente
BURGASSI LETIZIA	Assente
NANNELLI GIULIA	Assente

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Scrutatori: D' Ignazi Samuele, , Scarpelli Ilary.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 istitutivo a decorrere dal 01/01/2014 della Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), che contempla la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) congiuntamente alle disposizioni riguardanti le altre componenti dell'imposta (IMU e TARI), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014, modificato con deliberazione n. 55 del 22/07/2015 e con delibera iscritta nell'ordine del giorno odierno;

Viste le disposizioni contenute nell'art.1, comma 14, della L.28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che – in modificazione dei commi 639 e 669 dell'art.1 della L.27/12/2013 n.147 concernenti, rispettivamente, la soggettività passiva ed il presupposto impositivo del tributo - introducono l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonchè dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che permangono, invece, assoggettati al tributo;

Visto l'art.1, comma 10 della L.208/2015, in forza del quale viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU “.. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che la predetta riduzione si applica anche alla base imponibile TASI, in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 675, della L.n.147/2013:

“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dicui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”;

Vista la risoluzione n.1/DF del 17/2/2016, emanante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con la quale, in via di prassi, è stato disposto che “.. il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione” e che le medesime considerazioni “... valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo”;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 21/04/2016

Richiamato quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Tenuto conto dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....";

Richiamata la propria Deliberazione n. 56 del 22/07/2015, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/03/2016 n.55, il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che non è possibile aumentare la misura delle aliquote dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quella prevista per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 26 articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica;

Atteso che il gettito stimato TASI per l'anno 2016 è di € 329.396,00;

Ritenuto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Ritenuto opportuno approvare le aliquote e le detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

Ritenuto di applicare le seguenti aliquote

Aliquota	Tipologia di immobili
0,00 per mille	Aliquota base
3,3 per mille	<p>Immobili adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze classificati in categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Unità immobiliare posseduta da un cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione che, in base all'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 (convertito in Legge n. 80/2014), "...è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".</p> <p>In questi casi quindi, per effetto dell'equiparazione all'abitazione principale solo se l'immobile è considerato "di lusso" in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in base a quanto deliberato per le abitazioni principali.</p> <p>Quanto sopra deve intendersi esteso anche alle pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.</p>
0,00 per mille	Alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP
1,00 per mille	<p>Fabbricati abitativi come meglio individuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobili posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7. Resta confermato il 90% dell'imposta per il proprietario e per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 il detentore che utilizza l'abitazione come abitazione principale non è soggetto alla TASI. - Immobili in comodato gratuito o uso gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7. Resta confermato il 90% dell'imposta per il

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 21/04/2016

	proprietario e per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 il detentore che utilizza l'abitazione come abitazione principale non è soggetto alla TASI.
0,00 per mille	Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9) possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa
0,00 per mille	Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9) possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7.
1,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.
0,00 per mille	Immobili posseduti dalle ONLUS, non rientranti nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 – espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8 del D.L. 201/2011
0,00 per mille	Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.
1,00 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.
1,00 per mille	Aree edificabili
0,00 per mille	Unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune e <u>non pensionato</u> nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.
0,00 per mille	Unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, non siano considerate pertinenza di prima abitazione.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 21/04/2016

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore 2;

Con 12 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1. Di approvare le aliquote come in narrativa riportato;
2. Di dare atto inoltre che la riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari ubicate nel territorio del Comune di Greve in Chianti – fatta eccezione per quelle classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizzano come propria abitazione di residenza, è applicata sulla base dei seguenti requisiti di legge:
 - il comodante deve risiedere nel Comune di Greve in Chianti;
 - il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, essendo stato disposto, da parte del Ministero dell'Interno dell'Economia e delle Finanze, che il possesso di altri immobili ad uso diverso dall'abitazione non impedisce di fruire del beneficio;
 - il comodato deve essere registrato.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nel territorio del Comune di Greve in Chianti un altro immobile adibito a propria principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del D.L. 6.12.2011 n. 201, come modificato dall'art 1 comma 10 della L. 208/2015, per il riconoscimento della base imponibile, il soggetto passivo TASI è tenuto ad attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la presentazione del modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 entro il termine del vigente regolamento IUC (entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di concessione in comodato dei locali assoggettati al tributo);

3. Di allegare al presente atto sub A), a farne parte integrante e sostanziale, la tabella riepilogativa nella quale sono riportate le aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2016, al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni limitative di cui alla l. 27/12/2013 n. 147;
4. Di disporre la trasmissione del presente atto – a cura dell'Ufficio Tributi – per via telematica al Ministero dell'economia e delle Finanze per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n.360.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

Con 12 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 21/04/2016

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROSPETTO/CONFRONTO TASI – IMU 2016

Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	Tipologia di immobili
0,00 per mille	10,6 per mille	Aliquota base
<u>3.3 per mille</u>	2,7 per mille detrazioni € 200,00 previste dalla legge	<p>Immobili adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze in categorie A/1, A/8 e A/9.</p> <p>L'abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell'IMU.</p>
0,00 per mille	7,6 per mille	<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP</p>
a) 1,00 per mille	a) 9,00 per mille	<p>Fabbricati abitativi come meglio individuato:</p> <p>a) Immobili posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7. Resta confermato il 90% dell'imposta per il proprietario e</p>

b) 1,00 per mille	<u>b) 7,6 per mille</u>
0,00per mille	9,00 per mille
0,00 per mille	<u>10,6 per mille</u>

per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 il detentore che utilizza l'abitazione come abitazione principale non è soggetto alla TASI.

b) Immobili in comodato gratuito o uso gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7. Resta confermato il 90% dell'imposta per il proprietario e per effetto delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 il detentore che utilizza l'abitazione come abitazione principale non è soggetto alla TASI.

Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9) possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa. **ESENZIONE COMUNALE PER I D/3 (CINEMA/TEATRO) rimane il 7.6 PER MILLE per lo Stato**

Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D1 a D9) possedute da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali

<u>1,00 per mille</u>	esenti
0,00 per mille	10,6 per mille
0,00 per mille	10,6 per mille
1,00 per mille	esenti
1,00 per mille	9,5 per mille
<u>0,00 per mille</u>	<u>7,6 per mille</u>

immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa. I criteri di ripartizione tra proprietario e detentore sono individuati al al Titolo I del Regolamento Comunale IUC art. 3 comma 7.

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura.

Immobili posseduti dalle ONLUS, non desumibili nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992 – espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8 del D.L. 201/2011

Unità immobiliari tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e da almeno un anno, computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.

Fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati.

Aree edificabili

per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del comune, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Dal 2016

0,00 per mille	10,00 per mille
0,00 per mille	0,00 per mille

Per le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E., **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, deve continuare ad esser corrisposta l'IMU, applicando l'aliquota ordinaria. In questi casi non c'è assoggettamento a TASI.

Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso non c'è assoggettamento TASI ed IMU ad esclusione degli immobili classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 per i quali valgono le aliquote deliberate per l'abitazioni principale.

per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora, queste ultime, **non siano considerate pertinenza di prima abitazione.**

In base alla normativa vigente, i terreni agricoli sono ESENTI da IMU e TASI

Trovano applicazione anche ai fini TASI le **riduzioni al 50%** della base imponibile IMU previste dall'articolo 13 comma 3 del decreto legge N. 201 DEL 2011 e s.m.i .a favore dei **fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e i fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale**



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

SETTORE2 - Servizi di Gestione Economica-Finanziaria e Tributi - Servizio Tributi

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Li, 12.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Grazia FIERA

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Li, 12.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Grazia FIERA



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Greve in Chianti, 11/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[] è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Timbro e firma